

Savigliano, 19/10/2020

Spett.le Cliente

Prot. N. 48/2020

CONGEDO COVID PER QUARANTENA SCOLASTICA

Il D.L. 118 del 08 settembre 2020 prevede misure rivolte ai genitori lavoratori dipendenti che si trovino a fronteggiare periodi di quarantena obbligatoria per contatti scolastici del figlio convivente.

DESTINATARI

Sono destinatari delle tutele i **lavoratori dipendenti**, conviventi con figli **minori di 14 anni**, frequentanti scuole o servizi educativi dell'infanzia per i quali sia stato emesso un **provvedimento di quarantena dal Dipartimento di prevenzione della ASL** territorialmente competente.

LE MISURE

SMART WORKING: i lavoratori possono accedere al lavoro agile per tutta la durata della quarantena. La medesima misura è estesa ai casi di quarantena dei figli conviventi minori di 14 anni, disposta dal dipartimento di prevenzione della ASL, a seguito di contagi avvenuti nell'ambito:

- × dello svolgimento di attività sportive di base in palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati;
- × di strutture frequentate per lezioni di musica o lingua.

CONGEDO COVID: qualora la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, uno dei due genitori, alternativamente all'altro, può astenersi dal lavoro, per tutto o parte del periodo di quarantena, fruendo di un congedo indennizzato dall'INPS.

IL CONGEDO COVID PER ASSISTENZA DI FIGLI IN QUARANTENA SCOLASTICA

Il congedo può essere richiesto per periodi compresi **tra il 09 settembre 2020 ed il 31 dicembre 2020**.

L'istanza va presentata direttamente all'INPS da parte del lavoratore interessato tramite il portale web (se in possesso delle proprie credenziali di accesso), il Contact center integrato (numero verde 803.164) oppure tramite un Patronato.

L'**indennità**, riconosciuta in busta paga dal datore di lavoro, ammonta al **50% della retribuzione** per le giornate lavorative ricadenti all'interno del periodo di congedo richiesto.

Il congedo non è ammesso qualora l'altro genitore non svolga attività lavorativa, o fruisca di strumenti a sostegno del reddito quali CIGO, CIGS, CIGD, assegno ordinario, CISOA, NASPI e DIS-COL.